

degli altri che hanno bisogno di accostarvisi, e recarsi a compiere tale operazione nei luoghi designati dall'ufficio di porto.

Potranno però essere autorizzati dall'ufficio stesso a rimanere al loro posto, anche durante la operazione di trasbordo, quando lo stato delle calate permetta di collocare i bastimenti, che la eseguiscano, bordo a bordo senza pregiudizio degli altri bastimenti.

833. Quando i bastimenti siano collocati perpendicolarmente alle calate, quelli più vicini alle medesime devono avere ciascuno almeno due ormeggi sopra la calata, ed un'ancora in mare, e quelli delle altre file, due ormeggi di canape su' bastimenti della fila precedente, ed un'ancora in mare.

Gli uffici di porto potranno però esigere che i bastimenti abbiano una seconda ancora in mare.

Il regolamento speciale del porto potrà pure stabilire norme diverse da quelle sovra accennate, quando ciò sia consigliato da particolari condizioni del porto stesso.

834. Nessun bastimento, battello od imbarcazione potrà essere costruito, tirato a terra o demolito nel perimetro del porto se non nei luoghi a ciò destinati e

con tutte le precauzioni prescritte dagli uffici di porto.

Sezione III.

Imbarco e sbarco dei passeggeri e delle merci.

835. Per eseguire l'imbarco o lo sbarco dei passeggeri e delle merci dovranno i bastimenti accostarsi, dovunque sia possibile, alle calate nei punti designati, e secondo i turni determinati dagli uffici di porto. Che se le operazioni suddette si avessero di necessità a compiere per mezzo di battelli, piatte e pontoni, gli uffici stessi provvederanno, tenuto presente il disposto del precedente art. 813, affinchè si compiano colla maggiore comodità e sicurezza, e col maggiore risparmio di tempo e di spesa per i passeggeri e per il commercio.

836. Regolamenti particolari compilati dai capitani di porto ed approvati dal Ministero della marina stabiliranno, in ciascun porto, le condizioni nelle quali dovranno trovarsi le barchette destinate al trasporto dei passeggeri, l'ordine che dovranno osservare e la tariffa della merce dovuta ai bareaiuoli per lo sbarco, ed, occorrendo, anche per l'imbarco dei passeggeri e dei loro bagagli.